

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 61

Riunione del 9 giugno 2004

Sono presenti:

- | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Luigi Rosario | PERONE | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

42.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI - MUSONI MARCO

-

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti del procedimento;
- adottati i provvedimenti di annullamento degli atti relativi alle udienze del 17.03.04 nonché l'audizione resa dal tesserato Andrea Da Roit;
- acquisite agli atti le memorie rese ex articolo 70 R.G. dall'incolpato;
- udita la relazione e le conclusioni della PROCURA FEDERALE;
- uditi i testi Manrico Giananti ed Enzo Paggetti;
- udito l'incolpato e le sue conclusioni;

Premesso in fatto

Il procedimento ha origine da un esposto del tesserato Andrea Da Roit, nella sua qualità di presidente del Comitato Regionale Toscana, con il quale dava atto di un atteggiamento assunto dal tesserato Marco Musoni nei confronti del Comitato Regionale stesso, di cui questi era ed è consigliere, volto a denigrarne l'operato.

In particolare le "ostilità" venivano spiegate nei confronti del Presidente con una lettera (datata 09.10.03) indirizzata ed inviata ad un cospicuo numero di soggetti (tra cui le più alte cariche rappresentative dello sport nazionale), tutti esterni al Consiglio, in cui si faceva riferimento ad una assemblea consiliare tenutasi il 30.09.03 nella quale, fra le altre vicende, si discuteva dell'approvazione del bilancio relativo al primo semestre del 2003: bilancio, poi, non approvato in quella sede per "presunte irregolarità".

./.

Ulteriore aspetto sottoposto all'attenzione della Giustizia Sportiva dall'incolpato è la comunicazione resa nella sede del Comitato Provinciale Toscana, alla presenza del Consigliere Provinciale Manrico Giananti, in data 20.10.03, secondo la quale il Consiglio Federale aveva adottato in data 18.10.03 il provvedimento del commissariamento del Comitato Regionale Toscana, provvedimento poi sospeso momentaneamente dal Presidente Federale Magri al solo scopo di verificare se il Da Roit avesse provveduto spontaneamente alle dimissioni.

A ciò si aggiunga che il Musoni, benché "diffidato" dal Comitato Regionale dal diffondere il contenuto e lo svolgimento dell'attività interna al comitato stesso, non desisteva dalle avviate iniziative.

Nel merito

Le valutazioni sulle fattispecie che hanno indotto l'incolpato ad effettuare proprie valutazioni sull'operato e sulla gestione del Comitato regionale Toscana ed in particolare del suo Presidente Andrea Da Roit non possono e non devono trovare luogo in questo procedimento, in quanto già oggetto di valutazione da parte di organi a ciò predisposti e competenti.

Deve e non ci si può esimere, invece, dal valutare il comportamento di un tesserato nell'espletamento delle proprie funzioni: in particolare quella di Consigliere Regionale, laddove anche la più ampia accezione della valutazione della figura del "consigliere", inquadrato in un sistema, per così dire, politico, non deve far venir meno in tale soggetto il rispetto dei principi e delle norme poste a fondamento della Federazione per la quale presta la propria attività.

Orbene, anche volendo consentire attività politica al componente di un organo, che pur se periferico, è rappresentativo dell'unità e della centralità governativa del Consiglio Federale, non può questi agire in assoluta distonia con quello stesso sistema che ha consentito la sua elezione.

./.

In diritto

Addebitare immotivatamente e senza elementi di prova certa al Presidente Da Roit le ragioni di un "dissesto" contabile, solo presunto e non ancora accertato da organismi

competenti, diffondere notizie false ed infondate, lesive della reputazione di un tesserato (nello specifico, del Presidente del Comitato Regionale Toscana) assumendo con ciò un atteggiamento inutilmente denigratorio e sleale, configura senz'altro violazione sia dell'art. 19 R.A.T., non tanto per la veridicità o meno dell'assunto quanto per l'aver reso noti all'esterno atti, fatti e circostanze che dovevano rimanere nell'ambito della Federazione, demandando ai competenti organi giurisdizionali, anche con apposita denuncia, l'accertamento dei presunti ritenuti illeciti. L'art. 19 R.A.T. è, infatti, norma di riferimento per i tesserati affinché il loro comportamento sia sempre ispirato ai principi di lealtà e probità.

Vi è, altresì, violazione dell'art. 17 dello Statuto FIPAV che, inderogabilmente, vincola i tesserati al dovere di osservare i regolamenti della Federazione e le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi.

L'aver assunto atteggiamenti di slealtà ed inosservanza di norme statutarie nella qualità di componente di un organo governativo, seppur periferico, con lo scopo di delegittimare e ledere la figura e l'autorità dell'organo federale stesso non può che rappresentare, vieppiù, ai sensi dell'art. 49 lett. F) del Reg. Giur. una circostanza aggravante.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Giudicante Nazionale

DELIBERA

Di sospendere il tesserato Marco Musoni, per i fatti di cui in premessa commessi in violazione degli artt. 19 R.A.T., 17 Statuto Federale FIPAV con l'aggravante di cui all'art. 49 lett. F) del Reg. Giur., da ogni attività federale per mesi nove.

Affisso il 22-06-04

Il Presidente
Avv. Fabrizio Filippucci